

Roma, 11 FEB. 2009

Prot 2453 PS/odl



**Area Diritto d'Impresa e Finanza**

**Alle  
Camera di Commercio  
Industria Artigianato e  
Agricoltura  
Loro sedi**

E p.c. a **Infocamere  
ROMA**

Oggetto: art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n.185

Sul Supplemento Ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009 n. 22 è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

L'articolo 16 della legge contiene alcune disposizioni che interessano direttamente l'attività degli uffici del registro imprese.

#### **Posta Elettronica Certificata**

L'Unioncamere, con lettera del 17 dicembre 2008 prot. n. 19078, aveva fornito alcune indicazioni circa l'attuazione dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, il quale dispone che le società devono indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata in sede di presentazione delle domande di iscrizione all'ufficio del registro imprese.

In tale occasione, le Camere di Commercio erano state invitate ad iscrivere gli atti costitutivi di società, durante una prima fase da far coincidere con il periodo precedente la conversione in legge del decreto, nel più breve termine possibile anche in assenza della denuncia dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di porre le imprese e i professionisti che le assistono nelle condizioni di adempiere al nuovo obbligo di legge.

Il Senato ha convertito in legge il decreto, sopra richiamato, e ora pertanto si chiede agli uffici del registro imprese di controllare l'avvenuta valorizzazione del relativo campo della modulistica, approvata con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.

Ove l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, l'ufficio del registro delle imprese dovrà - in attuazione dell'articolo 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione del registro delle imprese) - sospendere il procedimento di iscrizione e assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione.

In assenza di regolarizzazione, l'iscrizione potrà essere rifiutata.

La società Infocamere sta predisponendo le opportune misure tecniche e organizzative per una verifica on line dell'attivazione della casella di posta elettronica certificata per le quali sarà altresì richiesta la collaborazione dei certificatori accreditati dal Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

### **Cessione di quote di s.r.l.**

Il comma 10bis all'articolo 16 consentirà ai dottori commercialisti di chiedere la registrazione ai fini fiscali degli atti di trasferimento di quote s.r.l., di cui all'articolo 36, comma 1bis della legge 6 agosto 2008 n.133 e di pagare per via telematica l'imposta dagli stessi liquidata .

Per la completa attuazione della norma si dovrà, comunque, attendere un decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate che fissi i termini e le modalità di esecuzione per via telematica di tali adempimenti fiscali.

A quel punto si potrà finalmente ovviare alle difficoltà incontrate da talune Camere di commercio in sede di iscrizione di quegli atti di trasferimento di quote di s.r.l. che non rispondono ai requisiti descritti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2008 n.58.

### **Abolizione del libro soci**

Assai più rilevante ai fini della gestione del registro delle imprese è la novità contenuta nei commi da 12 quater a 12 undecies del medesimo articolo 16 della legge.

Tali disposizioni modificano più articoli del codice civile e sono destinate ad abolire il libro dei soci per le società a responsabilità limitata, attribuendo alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società.

Infatti il sistema delineato dall'articolo 2470 c.c. prima della sua modifica prevedeva che il trasferimento della titolarità della quota è valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso da esse manifestato, ma che esso ha effetto nei confronti della società solo dal momento dell'iscrizione nel libro soci, al quale gli amministratori possono procedere solo a condizione che l'atto traslativo sia stato depositato al registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

Il sistema di pubblicità era, pertanto, incentrato su di un procedimento nel quale ciascun atto della serie, per quanto collegato logicamente e cronologicamente con gli altri atti e finalizzato alla produzione del medesimo effetto finale, era strutturalmente autonomo rispetto agli altri e idoneo a produrre effetti propri.

Con la soppressione della iscrizione del trasferimento nel libro soci e del conseguente effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, la nuova disciplina prevederà solo due momenti del procedimento e cioè il trasferimento della quota di s.r.l. tramite atto notarile o con la nuova procedura di cui all'articolo 36, comma 1bis della legge 6 agosto 2008 n.133 e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produrrà effetto anche di fronte alla società.

La norma contenuta nell'articolo 16 si propone, nell'intenzione del Legislatore, di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, come recita la rubrica dell'articolo. In tal senso va anche intesa la soppressione della comunicazione fatta, ogni anno, al registro imprese circa le risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio.

Il comma 12 undecies dell'articolo 16 pone l'obbligo di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese a carico degli amministratori.

Si ritiene, inoltre, che la disposizione in esame si applichi alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata, ma non ad altre forme giuridiche, quali ad esempio le società cooperative a responsabilità limitata.

La dichiarazione da parte degli amministratori dovrà comunque essere fatta per via telematica, mediante l'uso della firma digitale in forza all'obbligo contenuto nel citato articolo 31, comma 2 della legge n. 340 del 2000 di presentare le domande delle società all'Ufficio del Registro delle imprese unicamente con tale modalità.

In fase di prima attuazione, si propongono alcune linee guida per garantire una uniforme attuazione della disposizione in esame, nel rispetto temporale fissato dalla legge.

Per tale dichiarazione si utilizza la modulistica attualmente in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle imprese contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 febbraio 2008.

Si ritiene che i moduli ai quali fare ricorso per la dichiarazione devono essere, di norma, l'intercalare S da allegare al modulo B, con l'indicazione nel quadro Note che trattasi di "dichiarazione ai sensi dell' art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2".

La scelta che si propone consente all'Ufficio del Registro delle imprese di acquisire la compagine sociale accompagnata dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono ora essere acquisite nel Registro delle imprese e cioè il domicilio di ciascun socio e i versamenti sulle singole quote.

Queste informazioni supplementari devono essere contenute nel "campo note" di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note (XX) allegabile alla pratica.

La presentazione della dichiarazione, stabilita dal comma 12 undecies dell'articolo 16, rappresenta un obbligo a carico degli amministratori i quali, qualora vi provvedessero entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185 del 2008 non devono pagare né le imposte (bollo), né il diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio in sede di iscrizione o di deposito di atti al Registro delle imprese.

In caso di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese effettuata oltre il termine dei sessanta giorni, si perderà il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, e si incorrerà nella sanzione fissata dall'articolo 2630 codice civile per la tardiva presentazione di domande, denunce o dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese.

Resta altresì inteso che gli uffici del registro delle imprese, in sede di controllo sulle comunicazioni che perverranno dagli amministratori, dovranno limitarsi alla verifica formale delle pratiche e non dovranno esaminare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla composizione sociale dichiarata.

La nuova normativa, come sopra ricordato, esclude la conferma dell'elenco soci, in sede di presentazione del deposito del bilancio d'esercizio, così come previsto prima della modifica legislativa dell'articolo 2478 bis c.c.

Si comunica che sono stati presi contatti con il Ministero dello Sviluppo Economico per una modifica della modulistica che integri, nelle informazioni iscritte nel registro delle imprese, anche quei dati oggi presenti nel libro soci e non previsti tra le notizie acquisite nel registro.

L'abolizione del libro soci e l'attribuzione al Registro delle Imprese di una più ampia funzione di pubblicità circa la titolarità effettiva delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata, costituisce un importante riconoscimento per le Camere di commercio, ma impone una particolare attenzione nella gestione delle informazioni relative ai soci delle s.r.l., sull'affidabilità delle quali si fondano le transazioni ad esse relative.

L'importanza di un tale riconoscimento trova altresì riscontro nella considerazione che il nuovo impianto normativo fa emergere una nuova funzione del registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto "costitutiva" dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio di intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione.

Resta inteso che il controllo da parte dell'ufficio del registro delle imprese sarà esclusivamente di matrice formale, circa la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte dell'amministratore, il quale si dovrà far carico di verificare con la massima attenzione – stante la notevole incidenza della dichiarazione ai fini endosocietari – la corrispondenza tra il libro soci e la nuova dichiarazione di "allineamento" prevista dal precitato articolo 16 comma 12 undecies,

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Marco Conte*

*Marco Conte*